

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“IL RIFUGIO DI FRANCESCO - ONLUS”

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione di volontariato “IL RIFUGIO DI FRANCESCO - ONLUS” più avanti chiamata per brevità Associazione, con sede in Bibbiena (Ar), nella Frazione di Partina, in via Rosa Scoti Franceschi n.18 costituita ai sensi della legge 266/91 e della Legge Regionale n. 28 del 26 aprile 1993 persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

La sede sociale potrà esser spostata previa delibera del consiglio direttivo.

L'Associazione si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

ART. 2

SCOPI E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione opera in maniera specifica, con prestazioni di volontariato per fini di solidarietà sociale volte a prevenire ed attenuare il disagio giovanile.

Per perseguire le finalità enunciate l'Associazione svolge la sua attività nei seguenti settori elencati nella norma di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 e precisamente:

- assistenza sociale;
- istruzione e formazione;
- beneficenza;
- culturale;
- ambientale;
- ricreativa;
- sportiva dilettantistica.

L'Associazione realizza interventi tramite iniziative, finanziarie e non, proprie e/o in

collaborazione con terzi, quali Soggetti Istituzionali, altre Associazioni di Volontariato e/o privati.

Le finalità degli interventi sono di:

1. promozione dell'aggregazione, socializzazione e stimolo dell'emotività dei giovani;
2. promozione dell'educazione alla prosocialità, con l'obiettivo di rafforzare la capacità di preoccuparsi per gli altri ed essere responsabile delle proprie azioni;
3. studio e prevenzione dell'abbandono scolastico;
4. prevenzione e studio delle problematiche legate al disagio giovanile nelle dinamiche familiari;
5. promozione dell'interazione tra servizi pubblici e privati che operano nel campo delle problematiche giovanili;
6. promozione della formazione e/o aggiornamento di professionisti che lavorino al recupero del disagio giovanile.

L'attività dell'Associazione è annualmente decisa dall'Assemblea dei Soci riunita per l'approvazione del bilancio d'esercizio, in base ai progetti elaborati dal Consiglio Direttivo. Spetta a quest'ultimo Organo la concreta realizzazione dei suddetti progetti.

ART. 3

SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

Ci sono due categorie di soci:

- **soci fondatori**: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione. Hanno diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria, sono eleggibili alle cariche sociali e sono soggetti al pagamento della quota sociale;
- **soci effettivi**: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria, sono eleggibili alle cariche sociali e sono soggetti al pagamento della quota sociale.

L'Organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal suddetto Organo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di Legge (L. 675/97) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione,

previo assenso scritto del socio. Il diniego deve essere motivato.

Al fine di garantire la ricezione delle comunicazioni sociali i soci hanno il dovere di comunicare all'Associazione la modifica del loro domicilio.

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, a eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera per l'esercizio in corso.

I soci hanno altresì il dovere di curare i momenti di aggregazione tra loro.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 4. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale per una (o più) annualità;
- dimissioni;
- espulsione per inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali, per danni morali e/o materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

ART. 5

QUOTA SOCIALE E PARTECIPAZIONE SOCI ALL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile, essa è annualmente decisa dall'Assemblea dei Soci su proposta dell'Organo Direttivo.

Gli aderenti all'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

ART. 6

ORGANI SOCIALI

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Revisori (se nominato).

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo, qualora non vi abbia adempiuto l'Assemblea dei soci nell'Atto di nomina. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci, ad esclusione degli appartenenti al Collegio dei Revisori che possono anche non appartenere alla compagine sociale.

ART. 7

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile; tuttavia, può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione, contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, può avvenire con qualsiasi mezzo atto a dimostrarne l'avvenuta ricezione (raccomandata a/r, posta elettronica, fax ecc.) da parte del socio.

La convocazione tramite epistola (raccomandata a/r) dovrà essere effettuata almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l'assemblea dei soci, mentre le convocazioni effettuate tramite strumenti elettronici (fax, posta elettronica), atti a dimostrarne l'avvenuta ricezione, devono essere effettuate almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per l'assemblea.

In ogni caso si considera validamente costituita l'assemblea in presenza della totalità dei soci.

ART. 8

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario con il compito di redigere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART. 9

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- sull'approvazione del bilancio e dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- sulla realizzazione dei progetti annuali ed infrannuali redatti dal Consiglio direttivo, nonché sull'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- sulla redazione - modifica - revoca di regolamenti interni;
- sulla nomina e la revoca degli appartenenti al Consiglio direttivo, stabilendo le cariche di presidente, segretario, tesoriere ed eventuale vice-presidente;
- sull'eventuale nomina del Collegio dei Revisori e gli appartenenti a tale Organo;
- sul ricorso presentato da un socio che è stato espulso. La deliberazione dell'assemblea è inappellabile;
- sulle materie non espressamente riservate dalla Legge e dal presente Statuto

all'assemblea straordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

ART. 10

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche al presente Statuto, sullo spostamento della sede sociale al fuori del comune, la liquidazione e lo scioglimento dell'Associazione, la nomina e la revoca dei liquidatori, nonché su tutte le materie riservate per Legge.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

ART. 11

PARTECIPAZIONE E VOTO IN ASSEMBLEA

Qualsiasi socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio tramite il rilascio di delega scritta; il socio delegato esercita il diritto di voto del socio delegante in base alle istruzioni precedentemente da lui impartitegli. Ciascun socio potrà rappresentare in assemblea, nonché esercitarne il diritto di voto, al massimo 2 (due) soci deleganti.

Ogni socio ha diritto ad 1 (un) voto.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte della maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale al momento dell'assemblea.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori

dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è formato da 3 (tre) a 9 (nove) membri (presidente, segretario, tesoriere ed eventualmente vice-presidente) e si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno la metà degli appartenenti.

Il Consiglio direttivo resta in carica per 3 (tre) anni e scade alla data stabilita per l'assemblea per l'approvazione del bilancio del terzo anno successivo alla sua nomina.

Qualora nel corso dell'esercizio sociale per qualsiasi ragione venga a mancare uno o più appartenenti al consiglio direttivo gli altri appartenenti all'Organo provvederanno a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea dei soci.

Qualora nel corso dell'esercizio sociale per qualsiasi ragione venga a mancare la maggioranza degli appartenenti al consiglio direttivo si procederà alla convocazione dell'assemblea ordinaria per la ricostituzione dell'Organo.

Gli appartenenti al consiglio direttivo di cui al comma 3° e 4° del presente articolo scadono insieme agli altri appartenenti all'Organo.

ART. 13

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare sono compiti del Consiglio direttivo:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;

- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

ART. 14

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il presidente del Consiglio direttivo deve:

- rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione secondo quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo, per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria e con la controfirma del tesoriere;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'Associazione.

ART. 15

COLLEGIO DEI REVISORI

Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea dei soci composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci. Dura in carica per 3 (tre) anni ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo.

Il collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;

- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'assemblea.

ART. 16

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate della Associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

La natura delle persone e/o enti contribuenti non devono essere in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con lo Statuto dell'Associazione, eventuali regolamenti interni e con le leggi dello Stato Italiano, potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti dell'Associazione.

ART. 17

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale della Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della Associazione.

ART. 18
DURATA E SCIoglIMENTO

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

ART. 19
NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.